SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1853)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, NAPOLEONI, CHIARANTE, BERLINGUER, CHIAROMONTE, TEDESCO TATÒ, MILANI Eliseo, OSSICINI, BENEDETTI, DE SABBATA, FELICETTI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, POLLASTRELLI, RICCI, ROSSANDA, URBANI e VOLPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1986

Indizione di un *referendum* consultivo sulla produzione di energia elettrica da impianti nucleari

ONOREVOLI SENATORI. — Mentre la situazione e la politica energetiche sono da tempo oggetto di una diffusa preoccupazione, l'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl pone a tutti nuovi interrogativi e accresciute responsabilità.

Emerge da un lato il quesito sulla accettabilità del rischio e dall'altro il problema della convenienza reale della produzione nucleare. Si fa palese l'insufficienza della dimensione nazionale per l'organizzazione della sicurezza negli impianti nucleari. L'incidente di Chernobyl ha confermato la dimensione sovranazionale dei problemi dell'energia e la grande contraddizione tra sviluppo e potenzialità delle forze produttive e la capacità di padroneggiarle e dominarle specialmente in un solo Paese.

Si aprono problemi nuovi sulle forme ed i modi delle scelte, della diffusione, dei tempi e modi di attuazione, delle concrete condizioni di gestione e di esercizio, delle tecnologie a grande impatto sociale (oggi il nucleare, ma domani le biotecnologie), cioè l'insieme delle questioni che oggi si definiscono come « controllo sociale » delle tecnologie e della loro destinazione ad usi pacifici e di interesse generale: unica risposta possibile al « catastrofismo » e al « determinismo » tecnologico, tra la fuga e la resa di fronte alle innovazioni tecnologiche deve prevalere invece la scelta razionale del controllo sociale.

Il grado di probabilità dell'evento grave nelle centrali nucleari (qualitativamente diverso da altri grandi rischi, per la latitudine spaziale e temporale degli effetti) non sembra più riducibile ad ipotesi remotissime (un incidente all'anno su diecimila reattori in esercizio). In un campo che è essenzialmente probabilistico, la serie storica degli incidenti gravi registra oggi due eventi (Three Mile Island e Chernobyl) in sette anni, su un parco reattori in esercizio di poco superiore a trecento.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Energia - Istituti di democrazia diretta - Protezione civile)

È evidente che il grado di probabilità del rischio residuo, così come viene definito dai tecnici, è elemento essenziale di valutazione e di accettabilità sociale della tecnologia nucleare.

È su questo insieme di questioni che si devono aprire la riflessione e il confronto nella convinzione che una nuova e più matura sensibilità di massa rende possibile, oggi più di ieri, il perseguimento di obiettivi avanzati, nel quadro delle esgenze energetiche del Paese, la cui situazione resta critica.

A ciò debbono concorrere molte iniziative e molti soggetti. Vi sono le cose da fare subito e che comunque debbono essere fatte: organizzazione della sicurezza e protezione degli impianti nucleari, da consolidare e qualificare in ogni ipotesi, compreso il blocco degli impianti; estensione agli impianti industriali ad alto rischio; adeguamento dell'organizzazione dell'emergenza; adozione di una moderna normativa per la valutazione d'impatto ambientale, eccetera. È necessario altresì l'avvio di una iniziativa politica e diplomatica del Governo (ma anche della comunità scientifica) per estendere e normalizzare un sistema di informazioni e controlli internazionale sugli impianti nucleari, a partire proprio dalla piena conoscenza delle cause e della meccanica dell'incidente e della natura e destinazione degli impianti. È altresì necessaria, almeno nell'ambito comunitario, una progressiva integrazione dei sistemi energetici nazionali verso un vero e proprio sistema unificato sovranazionale di produzione dell'energia.

È infine importante la convocazione di una conferenza nazionale che — attraverso il pieno coinvolgimento delle competenze scientifiche e delle forze istituzionali, sociali e politiche — ripensi nel suo complesso la politica energetica, sottoponga a verifica le scelte compiute e vagli la possibilità della piena sicurezza degli impianti nucleari, intesa non solo come riesame delle probabilità di rischio e del livello generale delle tecnologie e delle misure di sicurezza passive, ma anche in rapporto tra quelle e le concrete condizioni scientifiche, industriali ed organizzative di cui dispone il Paese.

Ciò tuttavia non sarebbe sufficiente: il processo di formazione delle decisioni non è meno importante del processo di formazione delle conoscenze. Nè si può pensare di chiedere alla scienza (attività umana anch'essa fallibile e probabilistica) di decidere o di rivolgersi ad essa pretendendo certezze o verità assolute. La responsabilità « politica » di decidere spetta dunque alla società civile e alle istituzioni rappresentative della sovranità popolare.

È in questo contesto, per le novità e qualità eccezionali dei problemi posti dall'incidente di Chernobyl, che riteniamo necessario un *referendum* popolare consultivo (d'altronde già ipotizzato da più parti ancor prima dell'incidente di Chernobyl). Se è vero che il controllo sociale è l'unico possibile obiettivo del rapporto tra l'uomo e la tecnologia a grande impatto sociale, il presupposto necessario non può che essere l'accettazione sociale della tecnologia. È dunque coerente che i cittadini siano interrogati per conoscere la praticabilità di questa stessa ipotesi e il giudizio che il Paese ha di se stesso e dei suoi livelli attuali e potenziali di organizzazione civile, scientifica e tecnologica. Stabilire un percorso democratico il più limpido e rappresentativo possibile è dunque l'obiettivo, insieme minimo e massimo, che le forze politiche possono darsi oggi: al di là delle decisioni che saranno assunte nelle sedi istituzionali è infatti essenziale « come » a queste si perviene e quale reale contributo democratico si possa dare alla crescita della cultura e della consapevolezza di massa intorno a queste rilevanti questioni.

Una consultazione del corpo elettorale su questi temi dunque si impone. Non si tratta di delegittimare il Parlamento, ma solo di far sì che gli orientamenti parlamentari e governativi siano il più possibile in sintonia con gli orientamenti presenti nel corpo elettorale, da cui il Parlamento e il Governo traggono la loro legittimazione e perchè dalla consultazione popolare tragga comunque impulso l'attività del Parlamento. Di *referendum* consultivi, da affiancare a quelli deliberativi, si era discusso del resto nella Costituente. E proposte in tal senso sono venu-

te dalla Commissione per le riforme istituzionali, la quale ha ritenuto un « arricchimento della nostra democrazia » la possibilità di indire *referendum* consultivi su « questioni di alta rilevanza politica », in analogia a quanto previsto in altri ordinamenti. Del resto si sono avute in vari Paesi europei consultazioni popolari su questioni che toccavano da vicino fondamentali interessi della comunità, fra le quali anche le scelte di politica energetica (Svezia, Austria, Svizzera).

I *referendum* consultivi non si pongono quindi in contraddizione con la forma di governo parlamentare nè con le prerogative del Parlamento. Peraltro non si tratta di incidere sull'efficacia di norme legislative (che sarebbero oggetto di *referendum* abrogativo secondo la Costituzione), ma di una forma di partecipazione a scelte di politica dell'energia.

Anche se si tratta di *referendum* consultivo, si ritiene corretto utilizzare la forma della legge costituzionale, più in grado di dare forza e autorevolezza a un importante istituto di espressione diretta del corpo elettorale.

L'articolo 1 ricalca le procedure per l'indizione di *referendum* abrogativi; si sono soltanto leggermente ridotti i termini che devono intercorrere fra decreto di indizione del *referendum* e svolgimento dello stesso. E ciò proprio al fine di accelerare la data del *referendum*, che potrebbe così svolgersi nell'autunno 1986.

L'articolo 2 prevede i quesiti, specificando che l'elettore può segnare una sola risposta affermativa.

Ai fini di valutare i quattro quesiti ipotizzati, il quadro di riferimento relativo agli impianti nucleari in esercizio, in costruzione e programmati è il seguente:

a) impianti in esercizio: Caorso (PC), Trino Vercellese (VC) e Borgo Sabotino (LT) per un totale di 1.273 MW, pari al 3 per cento dell'intera produzione di energia elettrica;

b) impianti in costruzione: Montalto di Castro (VT) e Trino Vercellese (VC) per complessivi 4.000 MW.

L'impianto di Montalto di Castro è ad oltre il 50 per cento delle opere (oltre 5.000 addetti diretti) ed è prevista l'entrata in esercizio della prima sezione nel 1989 e della seconda sezione nel 1992.

L'impianto di Trino Vercellese è nella fase dell'autorizzazione alle opere preliminari e dell'assegnazione delle commesse all'industria e se ne prevede l'entrata in esercizio della prima sezione nel 1994 e della seconda sezione nel 1995.

Al 1995, il contributo della fonte nucleare alla produzione di energia elettrica è previsto in misura pari al 12,3 per cento e in misura pari al 4,7 per cento sul totale dell'energia;

c) impianti in programma (delibera CIPE del 20 marzo 1986): Lombardia (provincia di Mantova) e Puglia (provincia di Brindisi o Taranto) per complessivi 4.000 MW.

Non sono state ancora completate le procedure per la localizzazione dei relativi siti. L'aggiornamento del piano energetico nazionale ne prevede l'entrata in esercizio rispettivamente nel biennio 1995-1996 e 1996-1997.

La delibera CIPE prevede altresì la localizzazione in aree da determinare di altre due centrali (per complessivi 4.000 MW) la cui entrata in esercizio è prevista rispettivamente per il biennio 1997-98 e per il biennio 1998-99.

I quesiti sottoposti a *referendum* prevedono:

1) il mantenimento degli attuali impianti in esercizio, il completamento degli impianti in costruzione, la realizzazione del programma previsto dalla delibera CIPE del 20 marzo 1986 ($a + b + c$);

2) l'interruzione degli impianti in esercizio e degli impianti in costruzione e l'annullamento del programma previsto dalla delibera CIPE (cosiddetta opzione zero);

3) il mantenimento degli impianti in esercizio e il completamento degli impianti in costruzione, ma l'annullamento degli impianti in programma ($a + b$);

4) il mantenimento degli impianti in esercizio e l'interruzione degli impianti in costruzione e l'annullamento degli impianti in programma (a).

I quesiti proposti rappresentano ovviamente una proposta aperta al contributo e al confronto delle altre forze politiche. Non si esclude quindi che possano maturare idee per l'arricchimento dei quesiti.

L'articolo 3 rinvia alle leggi che disciplinano le competizioni elettorali e in particolare la propaganda per lo svolgimento dei *referendum* abrogativi.

Tali leggi tuttavia prevedono particolari facoltà solo per i partiti e i gruppi politici rappresentati in Parlamento e per il comitato promotore del *referendum*. Poichè il *referendum* consultivo che qui si propone non è il frutto di un comitato promotore e poichè non si vuole limitare la suddetta prerogativa ai soli partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, si prevede la loro estensione anche agli enti, comitati e associazioni aventi rilevanza nazionale, o che comunque siano attivi in almeno due Regioni, e che operino in riferimento agli interessi coinvolti dai quesiti referendari, e cioè la tutela dell'ambiente e la definizione delle politiche energetiche.

Si prevede altresì che la Commissione di vigilanza regolamenti le trasmisisoni della RAI-TV dedicate alla illustrazione dei quesiti e garantisca inoltre una soglia minima di accesso ai soggetti interessati presso altre emittenti radiotelevisive.

L'articolo 4 affida all'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione le stesse operazioni previste dall'articolo 35 della legge 25 maggio 1970, n. 352, tranne la proclamazione dei risultati. Trattandosi infatti di un *referendum* consultivo detto ufficio deve limitarsi a comunicare alle due Camere e al Governo i voti riportati da ciascun quesito assicurando comunque la verbalizzazione e la diffusione dei dati suddetti. Spetterà a detti organi valutare gli orientamenti del corpo elettorale così come si traggono dai voti riportati dai vari quesiti.

Si confida sul favorevole accoglimento di questa proposta di legge costituzionale che consentirebbe al popolo italiano, su temi di così grande rilevanza, di esprimere i propri orientamenti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un *referendum* consultivo avente per oggetto i quesiti indicati nell'articolo 2.

2. Hanno diritto al voto i cittadini che alla data di svolgimento del *referendum* abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati.

3. La data del *referendum* è fissata in una domenica fra il trentesimo ed il cinquantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

Art. 2.

1. I quesiti da sottoporre al *referendum* sono i seguenti:

a) Ritenete voi che si debba proseguire l'esercizio degli impianti di produzione di energia nucleare ad usi civili già in funzione e la realizzazione di quelli previsti dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 20 marzo 1986?

b) Ritenete voi che si debba interrompere l'esercizio degli impianti di produzione di energia nucleare ad usi civili già in funzione e rinunciare alla realizzazione di quelli previsti dalla delibera CIPE del 20 marzo 1986?

c) Ritenete voi che si debba proseguire l'esercizio degli impianti di produzione di energia nucleare ad usi civili già in funzione, completare gli impianti la cui costruzione ha già avuto inizio ed escludere la realizzazione di nuovi impianti?

d) Ritenete voi che si debba solo proseguire l'esercizio degli impianti di produzione

di energia nucleare ad usi civili già in funzione, senza completare gli impianti la cui costruzione ha già avuto inizio ed escludendo la realizzazione di nuovi impianti?

2. L'elettore vota tracciando sulla scheda, nello spazio apposito, un segno su una sola risposta affermativa.

Art. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonchè nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e nell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due Regioni e che abbiano tra i loro fini la tutela dell'ambiente o la definizione di orientamenti per le scelte energetiche. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed assocazioni di cui al precedente comma la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione dei quesiti referendari.

Art. 4.

1. L'ufficio centrale per il *referendum* compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri dei voti riportati da ciascuno dei quesiti proposti.

2. Per la validità delle operazioni si prescinde dal *quorum* di cui all'articolo 75 della Costituzione.

Art. 5.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 25 maggio 1970, n. 352.